

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 920-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dalla 8^a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni) nella seduta del 23 gennaio 1985 —
degli articoli 1 e 3

DAL

DISEGNO DI LEGGE n. 920

*« Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, concernente
istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori »*

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(DARIDA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

*approvato, nella parte non stralciata, dalla Commissione stessa,
in sede deliberante, nella predetta seduta del 23 gennaio 1985*

Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale
dei costruttori

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla lettera *c*) degli articoli 6 e 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole: « e delle partecipazioni statali ».

Il disposto di cui alla lettera *f*) dell'articolo 6 ed alla lettera *h*) dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: « da dieci rappresentanti, complessivamente, delle categorie dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e due in rappresentanza delle imprese a partecipazione statale ».

Art. 2.

L'iscrizione all'Albo si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dai provveditori alle opere pubbliche nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali e dal dirigente superiore tecnico di zona delle opere marittime per la Sardegna nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.

Tale competenza decentrata verrà attivata per ciascuna autorità periferica con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emettersi dopo che si sarà provveduto a dotarla del personale e dei mezzi tecnici occorrenti.

Frattanto resta ferma la competenza del comitato centrale di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.